

## TI\_GERICHTE 17.2014.21 vom 16. April 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-04-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2014.21](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.21)

FR: TI\_GERICHTE 17.2014.21 du 16 avril 2014

IT: TI\_GERICHTE 17.2014.21 del 16 aprile 2014

### Erwägungen

#### E. 3

e ACPR 2 e la moglie ACPR 1 a fare, omettere o tollerare atti; 1.1.2. ingiuria per avere il

#### E. 6

agosto 2013 a \_\_\_\_\_, offeso l'onore di ACPR 4 dandole della bastarda e della puttana di merda; 1.1.3. minaccia per avere: 1.1.3.1. l'11 novembre 2012 a \_\_\_\_\_, nonché nel corso di una telefonata il 12 febbraio 2013 a \_\_\_\_\_, incusso timore e spavento a ACPR 1, minacciandola di morte per il tramite della figlia minore ACPR 2.; 1.1.3.2. il 6 agosto 2013 a \_\_\_\_\_ incusso timore e spavento a ACPR 4 minacciandola di spaccarle la faccia; 1.1.4. vie di fatto per avere il 14 aprile 2013 a \_\_\_\_\_ preso per il bavero il figlio minore ACPR 3, tentando di farlo salire sulla sua autovettura; 1.1.5.

disobbedienza a decisioni dell'autorità per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo degli episodi costitutivi di coazione, omesso di rispettare le decisioni 22 marzo 2012 e 27 dicembre 2012 della Pretura di Lugano; e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi del giudizio impugnato. 1.2. Pertanto, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto; 1.2.2. al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a 3 (tre) giorni; 1.2.3. a versare: 1.2.3.1. a titolo di torto morale: - fr. 2'000.- all'accusatrice privata ACPR 1 - fr. 3'000.- all'accusatrice privata ACPR 2; - fr. 3'000.- all'accusatore privato ACPR 3; 1.2.3.2. a versare allo Stato, non appena le sue condizioni glielo permetteranno, l'importo di fr. 7'733,90 c orrispondenti all'indennità per spese legali (sia per il procedimento di primo grado che per quello d'appello) dovuta all'AP ACPR 1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posta al beneficio del gratuito patrocinio. 1.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'601,70, sono posti a carico di AP 1. 1.4.a. La nota professionale 14 aprile 2014 dell'avvocato DI 1 è approvata per: -

onorario	fr. 10'470.— - spese	fr. 800.60
----------	----------------------	------------

- IVA (8%)	fr. 901.65	Totale fr. 12'172.25 e posta a carico dello Stato.
------------	------------	--

b. La nota professionale dell'avvocato RAAP 1, prodotta il 14 aprile 2014, è

approvata per: - onorario	fr. 6'873.— -
---------------------------	---------------

spese	fr. 288.— - IVA (8%)	fr.
-------	----------------------	-----

572.90	Totale fr. 7'733.90 e posta a carico dello Stato.
--------	---

1.4.1. Contro queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 1.4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte dei patrocinatori, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l'originale del presente dispositivo. 1.4.3. AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la nota d'onorario del suo patrocinatore d'ufficio non appena le sue condizioni glielo permetteranno. 2. Gli oneri processuali

dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.- b) altri disborsi fr. 100.- fr. 900.- sono posti per 2/3 a carico di AP 1 e per 1/3 a carico dello Stato. 3. Gli oneri processuali dell'appello incidentale del procuratore pubblico, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.- b) altri disborsi fr. 100.- fr. 900.- sono posti a carico dello Stato. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano - Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Res. governativa, 6501 Bellinzona - Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

### **E. 30**

marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; anche STF del 12 agosto 2005 1P.57/2005 consid. 3.7; STF del 28 dicembre 2004 1P.380/2004 consid. 4.2 e segg). Il TF ha, già, avuto modo di stabilire che imprecisioni su questioni non determinanti che possono essere giustificate dal lungo tempo trascorso dai fatti così come contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere relative ad aspetti minori o secondari e possono essere messe in conto all'emozione o allo spavento non sono, da sole, sufficienti ad inficiare una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di una vittima (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; STF del 25 novembre 2010 in 6B\_1012/2009; STF del 15 febbraio 2010 in 6B\_626/2010; STF del 18 gennaio 2002 1P.719/2001 consid. 3.2.; cfr. anche STF del 16 aprile 2009 6B.23/2009 consid. 2.2.; STF del 28 dicembre 2004 1P.380/2004 consid. 5.2).

Premessa

I rapporti dell'imputato con la moglie e i figli

(cfr. AI 9, all. C)

9.3. Il Procuratore ascrive a AP 1 nel corso di due telefonate intercorse con ACPR 2, la prima a metà gennaio 2013, la seconda il 12 febbraio 2013, di avere proferito minacce di morte alla ex moglie e di avere rinfacciato alla figlia di avere esposto al Pretore quanto accaduto a novembre 2012, incolpandola delle conseguenze relative alla sospensione dei diritti di visita, rimproverandola di mai chiamarlo, minacciandola di portarla via dalla Svizzera insieme al fratello, informandola che lui si sarebbe aggirato sempre per \_\_\_\_\_ a controllare passando sotto casa, attualizzando in tale modo le paure e i condizionamenti nei confronti del padre (punto 1.3 AA). Incutendo in tale modo, per le

minacce di morte, timore e spavento anche a ACPR 1 (punto 3.1 AA).

Davanti agli inquirenti a confronto con l'imputato, la ACPR 1 ha ribadito il contenuto della telefonata del 12.02.2012, definendola dai "toni terroristici" (Doc TPC 32). ACPR 2, nella sua audizione, ha confermato che la madre ha sentito il tenore della telefonata in questione, e meglio (AI 77.pag.5/6): ■ I Ho capito, e della mamma parlava nelle telefonate? V: Sì, diceva, che la mamma, a volte la minacciava di morte, unavolta sentiva la telefonata mia mamma in cui continuava a insultare amminacciare quelle cose e mia mamma è restata scioccata per, non per tanto per quello che diceva mio per quello che dovevo sentirmi dire io..".

Nonostante le contestazioni dell'imputato, confermate in aula (AI 104, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 2), per la Corte, a fronte della deposizione della madre, corroborate dal dire della figlia, nonché dai riscontri in atti, vanno accolti il punto 1.3 e 3.1 dell'atto d'accusa.

9.4 Nel mese di novembre 2012 l'imputato ha imposto alla figlia di mandargli degli SMS, ritenuto che ella si è sentita obbligata ad inviarli manifestando i suoi affetti positivi verso di lui, per evitare una reazione come quella dell'11 novembre 2012 (punto 1.4 AA). Agli atti, vi sono in effetti numerosi SMS dal tenore affettivo, inviati da ACPR 2 a suo padre, ad intervalli, tra il 19.11.2012 e il 6.06.2013. Sui messaggi in questione, vi è riscontro agli atti nella lettera del 16.12.2012 dove ACPR 2 ha avvisato il Pretore che aveva il sospetto che il padre li avrebbe usati a fini processuali nell'ambito della causa di divorzio (AI 1). La ragazza, sentita dagli inquirenti, su questo punto ha riferito quanto segue (AI 77, pag. 9): "I: Quando, il papà ti telefonava, ti mandava anche dei messaggi V: Sì, nolui mi diceva quando mi telefonava di mandargli un messaggio. Poi sono ho visto che lui ha fotocopiato i miei messaggi per usarli durante un, che facevano un, non mi viene in mente la parola I: Mm V: Cosa c'è il giudice e gli altri I: Quella della cosa per le cose tra il papà e la mamma dici? V: Ecco, li ha usati per io gli voglio bene e si vede, però quei messaggi io gli voglio bene e quelle cose li ma ero obbligata praticamente a scriverle se no mi diceva che non che non pensavo mai a lui, queste cose qui, e non potevo scrivergli a, lui mi diceva pens scrivimi quello che pensi di me o che mi vuoi bene quello che vuoi tu ma alla fine non potevo scrivere quello che volevo io non potevo scrivergli che avevo, mi ha scritto scrivimi anche quelle cose brutte che pensi di me, ma sapevo che se scrivevo quello che penso di lui brutto non sarebbe, lui mi fa non mi arrabbio, però lui non è che non si sarebbe arrabbiato I: Pensavi che si sarebbe arrabbiato? V: Sì I: Se gli avessi scritto le cose brutte V: Non è che penso cose brutte ma se io gli avessi scritto che ho paura queste cose lì Una volta gli avevo detto lui mi ha chiesto perché io avevo paura I: Mm V: Perché lui mi continuava, quando mi aveva portata via in Italia, e io dicevo portami a casa portami a casa e lui fa perché fai così e queste cose così, e io non potevo rispondergli (incomprensibile) non riuscivo". L'imputato ha sostenuto la spontaneità dei contatti (AI 130, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 2), ma, la Corte, a fronte delle incontrovertibili dichiarazioni di S.Y., confortate dagli elementi oggettivi in atti, non ha esitato ad accertare il punto 1.4 dell'atto d'accusa così come imputato.

9.5 A carico di AP 1, vi è il fatto di avere avvicinato il figlio ACPR 3, il 14 aprile 2013 a \_\_\_\_\_, prendendolo per il bavero, tentando di farlo salire sulla sua automobile (punto 4AA), provocando in lui, agendo in tal modo, timore e spavento (punto 1.4 AA e punto 1.5 AA). In merito a quest'episodio, vi è la denuncia in atti di ACPR 1 del 16 aprile 2013 (AI 1) e quella dello stesso ACPR 3, del 21 aprile 2013, e meglio (all. 6. AI 9): "Domanda rivolta al figlio ACPR 3D) racconti cosa è successo esattamente la sera del 14

aprile.

R)Quella sera mi trovavo alle scuole elementari di \_\_\_\_\_ a chiacchiere con i miei amici. Saranno state circa le 21.30, quando ad un certo momento ho sentito la voce di mio padre che mi chiamava per nome. Iod'istinto sentendo il mio nome mi sono avvicinato ed ho visto che nei posteggi della scuola siti su Via \_\_\_\_\_ vi era mio padre fuori dall'auto. Appena l'ho visto lui mi ha detto di avvicinarmi, o meglio mi ha detto "vieni qua". Io mi sono avvicinato e lui ha iniziato a chiedermi in modo arrogante il motivo per cui io non mi facevo mai sentire e perché non lo chiamavo mai. Io gli rispondevo che non volevo perché non avevo piacere di farlo. Lui qui ha iniziato ad alterarsi ulteriormente, gridare e "pagliacciare" Poi ad un certo momento ha esclamato: "...tu adesso vieni con me"! ed afferrandomi per il bavero mi voleva fare salire sulla vettura. Infatti con una mano apriva la portiera posteriore destra e mi spingeva verso l'interno dell'auto. In un momento in cui ho sentito che ha allentato la presa del bavero io sono riuscito a liberarmi ed a fuggire verso casa. Ho visto che per una qualche decina di metri ha tentato d'inseguirmi ma poi ha desistito. Io ho subito raggiunto casa, che dista circa un centinaio di metri, ed ho raccontato tutto a mia madre. D) Quando suo padre lo ha afferrato per il bavero, le ha fatto male?

R)Sì, lui ha stretto forte la presa, (recte fino a) causarmi un dolore al collo e soprattutto alla gola. Non ho comunque dovuto ricorrere a cure mediche". ACPR 3 ha confermato l'accaduto durante l'audizione videoregistrata, precisando, che spesso il padre lo aggrediva verbalmente ma lui lasciava correre, senonché in questo caso è "scoppiato" a fronte dell'aggressione fisica subita (AI 109 pag. 3). L'imputato, su questi fatti, ha reso una versione edulcorata, confermandola anche al dibattimento. Ha ammesso che quella sera si è fermato vicino alle scuole, nascondendosi per controllare se il figlio fumava marijuana come gli era stato riferito. Sorpreso a fumare, lo ha chiamato, lo ha redarguito, prendendolo per un braccio per portarlo a casa (AI 11). Tuttavia la Corte, data scarsa credibilità dell'accusato, non ha avuto dubbi ad accertare, così come narrato da ACPR 3 al punto 1.4 dell'atto d'accusa, che trova dunque piena conferma.

9.6 Nel corso del mese di giugno 2013, a AP 1, è imputato di avere avvicinato la figlia, di averla salutata, fatto per cui ACPR 2, memore di quando era stata sottratta, si è data alla fuga (punto 1.6 AA). ACPR 2, durante l'audizione videofilmata ha attestato l'accaduto in questi termini (AI 77, pag. 6) "I: E in questi periodi dalla visita dell'anno scorso a questa tu l'hai visto in giro il papà V: Sì, l'ho visto un giorno quando tornavo da scuola, quelle che mi ricordo e no le altre non mi ricordo, a fine scuola verso giugno em stav ero uscita dal trenino lui era in macchina con dei suoi amici, mi ha salutato, io mi sono girata perché avevo sentito che mi sono spaventata non so e sono scappata con la mia amica che era I. Sono scappata però, perché lui aveva iniziato a svoltare ma non so perché svoltava non so se ero io o doveva andare da quella parte però mi è venuta la paura e sono scappata l: Paura di cosa? V: E...paura, perché lui non, è già riuscito a farmi del male, ho paura che mi faccia del male che mi porti via" Questo fatto è stato confermato anche da ACPR 1 (all. 1. AI) e dalla curatrice \_\_\_\_\_ la quale ha precisato che l'imputato nel corso di una telefonata le avrebbe spiegato che egli, nel recarsi da amici, con tale \_\_\_\_\_, avrebbe incrociato casualmente la figlia e l'avrebbe salutata (AI 5 recte all. 5 all. AI 136, AI 119). L'imputato, sia in istruttoria che al dibattimento, ha ribadito la circostanza casuale dell'incontro, chiamando a deporre \_\_\_\_\_. Ma questi, sentito a verbale, ha escluso di avere visto in quel periodo l'imputato (AI 9 recte all. 9 all. AI 136). ( ). Si aggiunga che l'imputato, già è stato condannato per aver sorvegliato i figli con appostamenti nella zona della fermata del

trenino FLP (sentenza 2.02.2012. della Corte di appello, pag.30 e 33). Ne consegue, che, considerate le attendibili dichiarazioni della figlia, corroborate dal dire della madre e della curatrice, i fatti così come indicati al punto 1.6 dell'atto d'accusa, sono dati per accertati.

9.7 Nel corso dell'estate 2013, il Procuratore, ha imputato al prevenuto di avere avvicinato la figlia, salutandola e rimanendo ad osservarla, imponendole con ciò la sua presenza. Ciò è capitato in due diverse circostanze come ha precisato la Corte al dibattimento, rendendone edotte le parti (verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 3). Gli episodi sono stati descritti da ACPR 2 durante l'audizione. Il primo si riferisce ad una serata in cui il padre l'ha sorvegliata quando è andata a mangiare il gelato con le amiche (AI 77, pag. 6):

V: E queste cose, quindi ho paura e poi una volta stavo andando in, avevo appena mangiato con le amiche, stavo ritornando a casa verso le nove di sera perché nove e mezza: Questo dopo l'estate o prima? V: No durante l'estate I: Durante l'estate sì V: Perché alle nove e mezza ancora c'è ancora il sole I: Sì V: E io dovevo tornare a casa prima che era buio I: mm V: Stavo tornando a casa e mi trovo papà, c'è un parcheggio e noi stavamo attraversando nel marciapiede di fianco al parcheggio, che era lì che in macchina che mi osservava, io mi giro, che non lo avevo neanche visto, e mi saluta. Io lo saluto però nient'altro ho ho aumentato il passo ma...".

Il secondo si riferisce alle feste di \_\_\_\_\_, quando il padre ha passato parte della serata ad osservarla (AI 77 pag. 7 recte pag. 8): "...Per quando non se l'avevo visto ancora il papà, ecco, eh l'avevo visto eh, ci sono le feste al lago a \_\_\_\_\_ e c'era questo evento, credo fosse del blues che suon e ero con la mia amica, c'era mia mamma ai tavoli seduta con le amiche così e io con la mia amica su un prato stavo parlando poi c'erano altre mie amiche e altri miei amici, solo che in questo, eravamo in disparte io e la mia amica stavamo così parlando camminando, poi diciamo dai andiamo un po' più in là così vado dalle nostre mamma a farci vedere. Ci giriamo dove non avevamo neanche visto mio papà lo vediamo lì davanti che era lì non so mia ha salutato ha salutato la mia amica ha chiesto come si chiamava la mia amica e queste cose e noi ce ne siamo andate e poi è stato lì ad osservarci tutta la serata. Lì a fissarmi a e io dopo non riuscivo a stare più tranquilla, non riuscivo più a divertirmi perché comunque avevo paura. Allora l'ho detto a mia mamma, mia mamma mi ha detto dai stai tranquilla stai qui vicino così ti controllo. Poi quando ce ne siamo andati mia mamma ha avvertito che c'era il mio papà, perché mio papà non può avvicinarsi a noi. Ha avvertito liche c'era la polizia se quest'uomo ci segue non non fate che ci segue e basta noi siamo andate a casa dopo...". ACPR 1 ha confermato i due momenti (all. 1. AI 136), così come lo ha fatto la curatrice \_\_\_\_\_ a confronto con l'imputato, puntualizzando tra l'altro che in generale ella ha avuto l'impressione che l'imputato controllasse la famiglia in quanto sapeva sempre dove fossero i membri (AI 119 pag. 4). Inutile dire che anche per questa circostanza AP 1 ha sempre contestato le accuse (AI 11, AI 130, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 4). La Corte, poggiandosi sulle dichiarazioni di ACPR 2, ha confermato il punto 1.7 dell'atto d'accusa con la precisazione della reiterazione in due circostanze.

9.8 L'imputato, durante l'estate del 2013, non ha sorvegliato solamente i figli, ma, in 3 circostanze, la sua ex moglie, come ascrittogli al punto 1.8 dell'atto d'accusa. Si tratta dell'episodio della festa di \_\_\_\_\_, già descritto dalla figlia. La ACPR 1, ha altresì riferito agli inquirenti che la domenica prima del 07.08.2013, intorno alle 21.30, al bar \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, l'imputato in compagnia dell'amico \_\_\_\_\_, si è piazzato a meno di 20 metri da lei a chiacchierare con l'amico, al che, accompagnata, è rientrata a

casa. Da ultimo, la donna ha riferito che una sera verso le 18.00, rientrata al domicilio dal lavoro, quando ancora era in automobile, ha visto arrivare l'imputato con la sua vettura ed è corsa in casa (Doc TPC 32, pag. 6, recte pag. 5 e 6). AP 1 ha sempre negato questi fatti (Doc TPC 32, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 4). Ma a fronte dell'attendibilità della vittima, non può che essere confermato il punto 1.8 dell'atto d'accusa.

9.9 AP 1 è accusato di avere ripetutamente tentato di contattare i figli per telefono o sms, in orari serali-tardo serali, per costringerli ad entrare in contatto con lui, segnatamente:

- il 28 marzo 2013 8 telefonate o SMS alla figlia
- il 4 aprile 2013 6 telefonate o SMS alla figlia
- il 9 aprile 2013 6 telefonate o SMS alla figlia
- il 24 aprile 2013 23 telefonate o SMS al figlio
- il 28 aprile 2013 7 telefonate o SMS al figlio.

Dal fascicolo processuale, risulta che, per decreto supercautelare del 27.12.2012 del Pretore, in quel periodo, l'imputato poteva avere dei contatti telefonici con i figli limitatamente a due volte alla settimana, avendo in ogni caso l'obbligo di non importunare in qualsiasi altra forma moglie e figli. Dai tabulati telefonici risultano numerosi contatti (AI 100). L'imputato, la settimana dal 25 al 31 marzo, ha contattato ACPR 2 5 sere di fila; insistendo 8 volte il 28 marzo. Dal 1 al 7 aprile, l'ha chiamata 4 sere di fila; insistendo 6 volte il 4 aprile. Tra l'8 ed il 14 aprile, l'ha contattata tutte le sere; insistendo 6 volte il 9 aprile. Per la settimana dal 22 al 28 aprile, AP 1 ha chiamato ACPR 3, tre volte, insistendo per 7 volte il 24 aprile. Sui contatti telefonici, ACPR 2 durante l'audizione ha riferito di continui e assidui contatti che la infastidivano (AI 77, pag. 5). Anche ACPR 3 ha riferito che "diventavano insistenti le chiamate" (AI 109, pag. 5). Dal che, l'imputato ha importunato i figli, imponendosi anche telefonicamente, come imputato al punto 1.9 dell'atto d'accusa.

9.10 Il Procuratore fa carico all'imputato di avere offeso l'onore di ACPR 4, a \_\_\_\_\_, il 6 agosto 2013, dandole della bastarda e della puttana di merda (punto 2AA), nonché di averle incusso timore e spavento, minacciandola di spaccarle la faccia (punto 3AA). Da questa vicenda è scaturito l'arresto dell'accusato. La ACPR 4, sin dal suo primo verbale, anche a confronto con l'imputato, ha sempre ribadito la medesima versione dei fatti (all. 3. AI 9). In sintesi, ella dopo avere trascorso la serata con ACPR 1, tra le 23.15/23.30, ha riaccompagnato la ACPR 1 a casa ed ha fatto rientro al proprio domicilio. Dopo avere posteggiato sotto casa è arrivato l'imputato in automobile, è sceso dalla vettura, le si è avvicinato, dicendole "...bastarda...puttana di merda...fai attenzione perché ti spacco la faccia..", al che ella ha temuto per la sua incolumità ed è rientrata a casa (all. 3. AI 9, AI 103, AI 145). L'imputato ha sempre contestato l'addebito (AI 130, AI 104, AI 62, AI 11, AI 19), tanto che ha denunciato la vittima per calunnia, diffamazione, e denuncia mendace. Si è così aperto un procedimento penale contro la ACPR 4, il cui esito non è ancora definito (AI 4.all.9). AP 1, in fase d'inchiesta, ha chiamato a deporre due testimoni a discarico, che tuttavia nulla hanno saputo riferire a sua discolpa. In particolare, \_\_\_\_\_ non ha confermato di avere trascorso con l'accusato tutta la serata (AI 94). \_\_\_\_\_ neppure ha ricordato quando di preciso ha incontrato l'accusato (all. 8. AI 136). Da notare che ACPR 1, già nello scritto 29 novembre 2012 aveva preannunciato al Pretore che l'accusato avrebbe esteso delle minacce alle sue amiche e testimoni al processo penale (all. D. AI 9). Tutto ciò detto, per la credibilità della ACPR 4, non si può che accogliere il punto 2 e 3.2 dell'atto

d'accusa.

9.11 Per quanto attiene, ai fatti relativi alle imputazioni per disobbedienza a decisioni dell'autorità, in particolare per essersi avvicinato a meno di 500 metri dalla moglie, dai figli e dal loro domicilio (punti 1.1, 1.5-1.8), nonché per avere importunato i figli in altro modo, sorvegliandoli, imponendo la sua presenza, imponendo contatti telefonici, proferendo minacce (punti 1.1 - 1.9), ribadito che il divieto di avvicinarsi, telefonare, o importunare in altro modo moglie e figli è stato impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP, con il decreto del 22.03.2012 e poi del 27.12.2012, posto che gli episodi di disobbedienza corrispondono, nelle circostanze di tempo e di luogo, a quelli relativi alle imputazioni di coazione descritte dai punti 1.1-1.5-1.8 e 1.9 dell'atto d'accusa, gli stessi possono, tutti, essere dati per accertati (cfr. sentenza impugnata, consid. 9 pag. 16-24).

Nel secondo referto peritale ■ datato 14 giugno 2011 - il dr. \_\_\_\_\_ ha poi sostanzialmente ribadito le considerazioni già esposte nel suo primo rapporto. Come già esposto dalla CARP nella sua sentenza 2 febbraio 2012, egli ha in particolare confermato:

Per il TF, inoltre, la riduzione puramente matematica di una pena ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

L'Alta Corte ha, infine, precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano, invece, aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva. Nella ponderazione di questi elementi il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Eseguita una valutazione approssimativa, il giudice deve prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell'imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un'importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi del giudizio impugnato.

- fr. 3000.- all'accusatore privato ACPR 3;

e posta a carico dello Stato.

- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

-Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.